

# PROVINCIA DI FROSINONE



## STATUTO

ALLEGATO alla delibera di C.P. n. 100 del 22.12.'99.

### **Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 1 Autonomia statutaria**

1. La Provincia di Frosinone è l'ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia di Frosinone è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Provincia di Frosinone ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La potestà regolamentare, viene esercitata nel rispetto dei soli principi fissati dalla legge e in conformità alle norme statutarie.

#### **Art. 2 Gonfalone e Stemma**

1. La Provincia di Frosinone ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, le cui caratteristiche, stabilite con Regio-Decreto 14 luglio 1928, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 21 luglio 1928, sono qui di seguito riportate:

Stemma di colore azzurro, recante un leone d'oro, tenente con la destra anteriore una daga d'argento, al naturale, manicata d'oro, posta in banda, accompagnata in punta da due corni di abbondanza, d'oro, decussati e legati di rosso, ricolmi di frutta e di spighe di grano al naturale. Ornamenti esteriori da Provincia recante il motto " FEROCIOR AD BELLANDUM " -

Gonfalone: drappo di stoffa tripartito in palo dai colori : azzurro, giallo e azzurro, terminati a tre bandoni a forma irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'oro e caricato, il giallo, dello stemma della Provincia, sormontato dall'iscrizione centrata in oro : " PROVINCIA DI FROSINONE ". La stoffa è allacciata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente dorati alle sue estremità e sospesa, mediante lacci dorati con fiocchi simili pendenti da due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale, e cimata da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia; sul gambo della freccia è inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma della Provincia.

#### **Art. 3 La Provincia di Frosinone**

1. La Provincia di Frosinone rappresenta la comunità che vive nell'ambito del proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, valorizzando le tradizioni e gli aspetti culturali propri in una prospettiva europeistica.
2. La Provincia consolida e cura i rapporti con i numerosi connazionali residenti all'estero, anche attraverso il rapporto con le organizzazioni degli stessi.
3. La Provincia partecipa al sistema delle autonomie locali e promuove le attività volte a sviluppare la pace, la solidarietà tra i popoli e l'integrazione tra i gruppi etnici ed il ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali
4. La Provincia aderisce alle associazioni rappresentative degli enti locali territoriali.
5. La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, si propone di realizzare i fondamentali diritti sociali e di cittadinanza, ispirando la sua azione alla tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza.
6. Nel riconoscere il servizio prestato dai consiglieri provinciali per l'intera comunità provinciale, la Provincia promuove l'istituzione di un sodalizio associativo cui sono iscritti di diritto tutti gli ex-consiglieri provinciali e assessori. Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione.

#### **Art. 4**

#### **Principi informativi**

1. La Provincia, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza; pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con la Regione, i Comuni e gli altri Enti locali; riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche.

#### **Art. 5**

#### **Sviluppo economico, sociale, culturale e tutela ambientale**

1. La Provincia orienta la propria azione a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale e persegue la tutela ambientale sul territorio provinciale.
2. In coerenza con tali finalità, stimola e valorizza le attività delle forze economiche, sociali e sindacali che si propongono il raggiungimento dei medesimi obiettivi ponendo al centro della propria attenzione la persona umana, con particolare riguardo alla popolazione minorile, con i suoi diritti inalienabili, facendo ogni sforzo per garantire la pari dignità di ogni essere umano, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

#### **Art. 6**

#### **Comitato Provinciale per il lavoro e lo sviluppo economico**

1. Presso la Provincia è istituito ed ha sede il Comitato Provinciale per il lavoro e lo sviluppo economico che ha il compito di approfondire le tematiche, di orientare gli interventi a favore dello sviluppo economico-sociale e di formulare proposte anche attraverso verifiche in sede tecnica.
2. Detto Comitato è presieduto dal Presidente della Provincia, ovvero da un Assessore da lui delegato.

#### **Art. 7**

#### **Circondari**

1. Il Consiglio provinciale, sentiti i Comuni interessati, individua i singoli Circondari di norma in coincidenza con i collegi per la elezione della Camera dei Deputati e ne determina compiti ed organizzazione nel rispetto della disciplina regionale.
2. I Circondari realizzano il decentramento territoriale dei servizi della Provincia e favoriscono la partecipazione delle comunità locali all'azione amministrativa dell'Ente.
3. Il Consiglio provinciale può procedere alla revisione degli ambiti territoriali dei Circondari, anche su iniziativa di uno dei Comuni il cui territorio è parte del Circondario.
4. La proposta di revisione degli ambiti territoriali, adeguatamente motivata, deve essere sottoposta alla preventiva consultazione di tutti i Comuni interessati.

#### **Art. 8**

#### **Conferenza dei Sindaci**

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta provinciali.
2. La Conferenza dei Sindaci esprime il proprio parere sui principali atti di programmazione dell'Ente, nei casi e nei modi individuati dal regolamento per il funzionamento degli organi.
3. Alle riunioni della stessa possono essere chiamati a partecipare i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali eletti nella Provincia.
4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia.

#### **Art. 9**

#### **Funzioni delegate**

1. Le norme dello Statuto relative ai titoli III, IV e V, si applicano, in quanto compatibili con le leggi di delega, anche nell'esercizio, da parte della Provincia, delle funzioni amministrative delegate dalla Regione.

#### **Titolo secondo**

#### **TUTELA DEI DIRITTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 10**

#### **Titolari dei diritti**

1. E' titolare dei diritti di partecipazione e di informazione previsti dallo Statuto e dai regolamenti chi, abbia compiuto i 16 anni di età e risieda, oppure svolga attività di lavoro e di studio, in un Comune della Provincia.

#### **Art. 11**

#### **Partecipazione popolare**

1. La Provincia riconosce l'autonomia della società civile e valorizza il ruolo delle sue libere associazioni e del volontariato.
2. La Provincia favorisce la partecipazione dei singoli e delle associazioni, assicura le condizioni affinché le une e gli altri possano esercitare la loro funzione di stimolo, di proposta e di controllo.
3. La Provincia - in tale quadro - assicura, nei modi previsti dal regolamento, ai singoli ed alle associazioni:
  - a) una tempestiva informazione circa le deliberazioni e gli atti dirigenziali, mediante la pubblicazione all'albo pretorio, di norma per giorni 15, curata dal Segretario Generale per tramite dei suoi uffici, che si avvale dei messi e, su attestazioni di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione;

- b) l'accesso ai servizi ed alle strutture dell'Ente;
- c) la partecipazione ai procedimenti decisionali;
- d) l'esercizio dell'azione popolare attraverso la presentazione di petizioni, di istanze, di reclami;
- e) l'esercizio della potestà referendaria.

4. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale; non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e devono svolgersi con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli successivi.

5. Il Consiglio può istituire delle Consulte di settore, con funzioni consultive, di iniziativa e di controllo per gli atti di competenza del Consiglio.

## **Art. 12**

### **Intese di programma**

1. La Provincia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, può definire intese di programma relative ai diversi settori di competenza dell'Ente con una o più associazioni, espressive di interessi collettivi costituzionalmente rilevanti.
2. Le intese di programma debbono indicare gli obiettivi, i tempi di realizzazione dei programmi, i provvedimenti deliberativi conseguenti, le forme di gestione di determinati servizi.

## **Art. 13**

### **Petizioni, istanze, reclami**

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio provinciale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Le petizioni, le istanze, i reclami debbono essere presentati al Presidente della Provincia.
3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
4. La Provincia è tenuta a rispondere, attraverso le sue articolazioni, entro i termini fissati dal regolamento. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, il Presidente assegna la stessa all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio provinciale entro 15 giorni, l'organo competente è tenuto ad istruire la pratica entro i successivi 15 giorni ed a pronunciarsi entro ulteriori 15 giorni.
5. Non sono ammissibili petizioni, istanze o reclami che non attengono a funzioni, proprie o delegate, della Provincia.
6. Ciascun elettore o organizzazione sindacale può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia stessa. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che la Provincia, costituendosi, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore o dal Sindacato.

## **Art. 14**

### **Ufficio del difensore civico**

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico quale garante dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, cui competono poteri e funzioni allo stesso attribuiti per legge.

2. Il difensore civico opera, altresì, per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta.
3. Interviene, su istanza di parte, e segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
5. Egli è scelto tra i cittadini residenti nella Provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica e amministrativa.

### **Art. 15 Elezione**

1. Il difensore civico, che dura in carica quanto il Consiglio Provinciale, non è rieleggibile, è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento.
2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei due terzi, dopo tre sedute, si procederà all'elezione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.

### **Art. 16 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca**

1. Non è eleggibile all'ufficio di difensore civico chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di Consigliere della Regione Lazio, di Consigliere Provinciale, Comunale e Circoscrizionale degli enti della Regione Lazio. Non è parimenti eleggibile colui che, negli ultimi tre anni, abbia partecipato a consultazioni elettorali nella Regione o che abbia ricoperto o ricopra cariche di dirigente di partito.
2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro e di qualsiasi attività commerciale e imprenditoriale svolta a favore della Provincia, della Regione Lazio, dei Comuni della Provincia nonché degli enti, aziende, istituzioni e delle altre società a partecipazione provinciale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.
3. Oltre ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai commi precedenti, al difensore civico si applicano i motivi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti per i Consiglieri Provinciali.
4. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
5. Le dichiarazioni di decadenza e revoca, di cui ai precedenti commi, sono assunte dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi.
6. Il Consiglio Provinciale è convocato per procedere alla elezione del successore, alla seduta successiva a quella della elezione del Presidente del Consiglio. Qualora l'incarico stesso venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alla accettazione delle dimissioni o alla presa d'atto della causa che ha determinato la cessazione dell'incarico.

### **Art. 17 Modalità dell'intervento**

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto dagli interessati senza particolari formalità.
2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, può:
  - a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;

- b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
- c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato proseguimento, allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
- d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
- e) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici pubblici sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

### **Art. 18** **Relazioni**

1. Il difensore civico invia al Consiglio Provinciale una relazione annuale sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente.
2. Il difensore civico invia al Presidente della Provincia relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

### **Art. 19** **Organizzazione dell'ufficio**

1. La Provincia, con proprio regolamento, individua la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.
2. La Provincia istituisce apposito capitolo di bilancio onde far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio.
3. I Comuni della Provincia possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico provinciale previa convenzione che regoli altresì i rapporti finanziari.

### **Art. 20** **Iniziativa popolare e dei Comuni**

1. Proposte di deliberazione, corredate da almeno 7000 firme di elettori della provincia, possono essere presentate al Consiglio, nelle materie di sua competenza.
2. L'iniziativa compete anche a un numero di Comuni il cui elettorato costituisca almeno 1/20 degli elettori provinciali. La deliberazione di ogni singolo Comune deve, in tal caso, essere assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le proposte debbono essere redatte in forma scritta e possedere tutti i requisiti previsti per le deliberazioni dell'Ente. Qualora determinino nuove spese debbono indicare anche le forme di copertura delle stesse.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale iscrive la proposta all'ordine del giorno della riunione del Consiglio entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento.
5. Il Presidente del Consiglio valuta l'ammissibilità delle richieste, in base ai requisiti ed alle limitazioni poste dal regolamento.
6. Il regolamento determina i modi di presentazione delle richieste, la loro istruttoria ed individua le materie escluse.

## **Art. 21**

### **Informazione**

1. La Provincia cura la più ampia informazione sui servizi, sulle attività, sui procedimenti anche attraverso la costituzione di appositi uffici e l'utilizzazione delle strutture informatiche.
2. Ferme restando le ordinarie forme di pubblicazione degli atti, la Provincia assicura adeguate forme di pubblicità delle deliberazioni di maggior rilievo economico, sociale, culturale.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono a cura del Presidente .
4. E' assicurata la pubblicità di tutti gli atti e documenti amministrativi della Provincia, ad eccezione di quelli individuati come riservati dalla legge e dal regolamento .  
Ciascun cittadino, nonché ciascuna organizzazione portatrice di interessi diffusi, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, qualora giustifichi, nella richiesta, l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
5. Il regolamento dispone in ordine alle modalità di accesso ed alle forme di consultazione. Individua le categorie di atti per le quali può essere vietata l'esibizione a tutela della riservatezza.  
La consultazione degli atti da parte dei soggetti di cui al precedente p.4 deve avvenire senza particolari formalità, previo richiesta scritta e motivata, entro giorni 10 e l'eventuale rilascio della copia entro i successivi giorni 10. In caso di diniego da parte del Dirigente o funzionario che ha in deposito l'atto o che ne sia comunque competente per materia, la richiesta può essere rinnovata al Presidente che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento .
6. La Provincia destina appositi spazi ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità.
7. La notifica degli atti per i quali non sono prescritte speciali formalità avviene a mezzo di messi notificatori.

## **Art. 22**

### **Referendum**

1. Il referendum consultivo o propositivo può essere richiesto :
  - a) dal Consiglio Provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
  - b) da almeno un ventesimo degli elettori provinciali;
  - c) da un quarto dei Comuni della Provincia, con deliberazioni assunte da ogni Comune a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio Provinciale deve deliberare sull'oggetto del referendum entro 90 giorni dalla data di svolgimento, nel rispetto della volontà degli elettori, qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e quando almeno il 40 per cento degli aventi diritto si è espresso in modo univoco sul quesito.

**Art. 23****Controlli di legittimità e di ammissibilità**

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del referendum.
2. Il controllo sulla legittimità e sull' ammissibilità del referendum è esercitato da un collegio di garanti, composto dal Segretario Provinciale e da due esperti, designati, all'inizio di ogni ciclo amministrativo dal Consiglio, tra esperti in materie giuridiche e amministrative .
3. Al collegio dei garanti compete la formulazione tecnica del quesito da sottoporre al voto, la quale deve tendere, nel rispetto della volontà dei proponenti, a garantire la sua chiarezza ed univocità.
4. Il Consiglio Provinciale recepisce le determinazioni del Collegio dei Garanti.

**Art. 24****Limiti**

1. Il Referendum consultivo o propositivo deve riguardare oggetti rientranti nelle materie di competenza della Provincia ed aventi natura generale o regolamentare.
2. Il Referendum non può essere richiesto su oggetti relativi a:
  - a) bilanci preventivi e conti consultivi;
  - b) piani pluriennali di investimento;
  - c) tributi o tariffe;
  - d) personale;
  - e) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  - f) atti dovuti dall' Amministrazione in forza di disposizioni vincolanti .
3. Nel corso del medesimo anno non possono essere indetti più di tre referendum, che debbono aver luogo nel medesimo giorno.
4. Il Referendum non può essere indetto in concomitanza con le elezioni amministrative o politiche.
5. Nello stesso ciclo amministrativo non è ammissibile un referendum su di un oggetto eguale o simile ad un altro su cui il corpo elettorale si è già pronunciato.

**Titolo terzo****GLI ORGANI DELLA PROVINCIA****Art. 25****Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta la comunità della Provincia di Frosinone ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente .  
Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e, in caso di esito negativo della votazione o, comunque, in caso di infruttuosità della seduta appositamente convocata, a maggioranza assoluta in una successiva seduta.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. Nel regolamento saranno fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché apposite strutture per il suo funzionamento
3. Le funzioni di competenza del Consiglio non sono delegabili alla Giunta e né surrogabili,

salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

4. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati in prima convocazione ed in caso di diserzione, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare, a tali fini, il Presidente della Provincia. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

### **Art. 26 Insediamento**

1. Il Consiglio Provinciale dura in carica per il periodo previsto dalla Legge dello Stato , salvo il caso di scioglimento anticipato.
2. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.  
Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, stabiliti dal regolamento, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Provinciale.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro giorni dieci dalla convocazione stessa. Non provvedendo il Presidente , provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. La presidenza della seduta spetta al Consigliere Anziano (più anziano di età) fino alla nomina del Presidente del Consiglio Provinciale che dovrà essere eletto dal Consiglio medesimo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, non oltre la seduta successiva a quella di insediamento .

### **Art.26 bis Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendole integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio provinciale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente e dei rispettivi assessori e, dunque, entro il 30 giugno di ogni anno . E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito provinciale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

### **Art. 27 Convocazione**

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, di norma, presso la sede della Provincia.
2. Il Presidente convoca il Consiglio e determina l'ordine del giorno in conformità alle

richieste che gli pervengono da parte degli aventi diritto.

3. La convocazione deve essere comunicata a ciascun Consigliere, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, e, comunque, in caso di necessità e di urgenza, con almeno 24 ore di preavviso.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio può essere convocato soltanto per deliberare su atti urgenti o improrogabili.
5. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene effettuata dal Presidente della Provincia.
6. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono quelle di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Provinciale, nonché di garantire il regolare svolgimento dei dibattiti consiliari.

## **Art. 28**

### **Conferenza dei capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai responsabili dei gruppi consiliari;
2. La stessa, tra l'altro, approva, il programma dei lavori del Consiglio presentato dal Presidente. In caso di determinazione negativa, il programma dei lavori è deliberato dal Consiglio medesimo.

## **Art. 29**

### **Regolamenti**

1. Il Consiglio Provinciale esercita la potestà regolamentare adottando necessariamente i regolamenti :
  - a) per la partecipazione e l'accesso ai documenti e all'informazione;
  - b) per il funzionamento degli organi;
  - c) sulle istituzioni;
  - d) di contabilità;
  - e) per la disciplina dei contratti;
  - f) per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
2. I regolamenti debbono essere deliberati, nel loro complesso, a maggioranza assoluta dei consiglieri salvo quanto previsto dall'art.25, comma 1<sup>^</sup>, del presente Statuto.

## **Art. 30**

### **Interpellanze, interrogazioni, mozioni, iniziative**

1. Ciascun consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione ed ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio .
2. Le modalità di presentazione, di discussione e di votazione sono disciplinate dal regolamento.

## **Art. 31**

### **Accesso alle informazioni per i Consiglieri Provinciali ed i Rappresentanti della Provincia**

1. I singoli consiglieri hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione della Provincia e dagli enti, aziende, istituzioni, società, che gestiscono servizi pubblici locali cui partecipa la Provincia, tutte le informazioni e copie degli atti necessari per l'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità fissate dallo Statuto e dal regolamento.  
Gli stessi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'accesso alle informazioni ed agli atti da parte:
  - a) dei membri degli organi delle aziende, delle istituzioni, delle società, degli enti istituiti dalla Provincia;
  - b) dei rappresentanti della Provincia presso altri enti.
3. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

## **Art. 32**

### **Dimissioni dei Consiglieri**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazioni delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell' articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
2. I consiglieri provinciali che non intervengono alle sessioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

## **Art. 33**

### **Gruppi Consiliari**

1. La costituzione dei gruppi avviene subito dopo la proclamazione dei Consiglieri eletti e comunque entro il termine ultimo fissato per la prima convocazione del Consiglio Provinciale;
2. Le modalità di costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento sono previste dall'apposito regolamento ;
3. La Provincia mette a disposizione dei Gruppi locali idonei anche in forma collettiva e sostegno economico per l'adempimento dei compiti istituzionali nei modi previsti dal regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, nonché l'eventuale rilascio di copia delle proposte sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

## **Art. 34**

### **Commissioni**

1. La istituzione delle Commissioni Consiliari è deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta, in misura proporzionale tra i Gruppi e secondo criteri di rappresentatività.
2. I componenti le Commissioni sono nominati dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo .
3. Ciascuna Commissione elegge un presidente ed un vice presidente nel corso della sua prima riunione.  
La Presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia se costituite è attribuita, di diritto, alle opposizioni.
4. Le Commissioni possono essere permanenti e speciali.
5. Le Commissioni possono avere compiti consultivi, istruttori, redigenti e di indagine

sull'attività dell'Amministrazione.

6. Se la Commissione non esprime il parere richiesto entro 20 giorni vale il principio del silenzio assenso.
7. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, gli assessori, secondo le proprie competenze, il Segretario Generale, il Direttore Generale se nominato e i dirigenti competenti in materia all'occorrenza ed i Capigruppo consiliari nelle commissioni in cui il proprio gruppo non è rappresentato.
8. Le Commissioni possono avvalersi della collaborazione del Segretario Generale e dei dirigenti della Provincia.
9. Le modalità, comunque, di costituzione delle commissioni, le competenze e le modalità di funzionamento sono previste dall'apposito regolamento.

### **Art.35 Giunta**

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e nell'assunzione degli atti ed iniziative alla stessa attribuite dalla Legge.
2. E' composta dal Presidente che la presiede e da dieci membri.-
3. Il Presidente nomina i componenti la Giunta, tra cui un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### **Art. 36 Incompatibilità**

La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere provinciale e con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

### **Art. 37 Riunioni della Giunta**

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Provincia, che la presiede.
2. Le sedute, di norma, non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.
3. I lavori della Giunta sono regolati con apposito atto generale deliberato dalla Giunta.
4. Il Presidente nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n.55, come modificato all'art. 1 della legge 18.1.1992, n.16.

In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, la funzione di quest'ultimo può essere attribuita ad un altro componente la Giunta per garantire la continuità dell'azione amministrativa. Tale attribuzione è compiuta con atto del Presidente, che indichi la durata della medesima.

5. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente della Provincia e dal Segretario.
6. La Giunta riferisce annualmente al consiglio provinciale della sua attività.

### **Art. 38 Deliberazioni in via di urgenza**

1. Le variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta in via di urgenza debbono essere ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di esecutività, a pena di decadenza.
2. Le deliberazioni della Giunta assunte in via di urgenza non possono essere emendate.

### **Art. 39**

#### **Norme comuni**

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta si intendono approvate se i voti favorevoli ottengono la maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivono una maggioranza diversa.
2. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese, salve le eccezioni individuate dalla legge e dal regolamento .

### **Art. 40**

#### **Il Presidente della Provincia**

1. Al Presidente della Provincia compete intraprendere le opportune azioni a tutela degli interessi della comunità provinciale e dell' autonomia statutaria dell' Ente.
2. Il Presidente, rappresenta l'Ente e ne dirige la politica, assicurando l'unità di indirizzo.
3. Il Presidente, oltre alle competenze previste dalla legge, può:
  - a) adottare le misure organizzative necessarie per coordinare l'attività della Giunta e per assicurare unitarietà all'azione dell'Amministrazione, anche a mezzo di direttive;
  - b) convocare la Conferenza dei dirigenti;
  - c) assumere ogni iniziativa utile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione;
  - d) indire il referendum, proclamarne il risultato e differire, con atto motivato, l'effetto del risultato per un periodo non superiore a 6 mesi;
4. Il Presidente stipula gli accordi di programma, previa informativa alla Giunta ed al Consiglio.
5. Il Presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti .
6. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

### **Art. 41**

#### **Norme sulla Pubblicità delle spese elettorali**

1. Contestualmente al deposito delle liste e delle candidature per l'elezione del Consiglio Provinciale, ogni lista ed ogni candidato dovranno presentare apposita documentazione da cui si evinca il preventivo di spesa per l'elezione, al Segretario Generale della Provincia, che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio sino alla proclamazione degli eletti.
2. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, dovrà essere presentato, dalle liste e dai candidati di cui al comma precedente, apposito rendiconto delle spese sostenute; del rendiconto verrà curata, da parte del Segretario Generale della Provincia, la pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

#### **Titolo quarto**

## **L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

### **Art. 42**

#### **Ordinamento degli uffici e dei servizi**

Il Consiglio Provinciale stabilisce i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformita' alle leggi , allo Statuto e ai contratti collettivi di categoria.

### **Art. 43**

#### **Principi di organizzazione**

1. La Provincia organizza i propri uffici in modo da garantire l'efficacia, la imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell' azione amministrativa per favorire la partecipazione al procedimento amministrativo, per conseguire gli obiettivi e realizzare i programmi dell' Ente, per riconoscere le professionalita' acquisite all'interno dell'Ente mediante la previsione di corso - concorsualita' interne da attuarsi anche attraverso processi di riconversione dei posti e/o riqualificazione.
  2. L' Amministrazione della Provincia si riparte in unità organizzative ordinate in settori, servizi e uffici.
- La responsabilità delle strutture apicali, nelle diverse articolazioni, compete ai dirigenti, al Segretario Generale e al Direttore Generale, se nominato.
3. I Settori ed i servizi, di norma articolati in unità operative o uffici, sono organizzati secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicita' di gestione ed il relativo personale opera secondo criteri di professionalità e di responsabilità.
  4. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione anche temporanea di uffici ad alta specializzazione per finalità di studio, di progettazione, di analisi , di gruppi di lavoro interdisciplinari per la elaborazione di progetti o studi di particolare rilevanza istituzionale, nonché di aree funzionali in relazione alle priorità programmatiche dell'Ente.
  5. Il regolamento puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti della Provincia o da collaboratori esterni assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del d.lgs. 504/1992.

### **Art. 44**

#### **Formazione ed Aggiornamento**

1. La Giunta, anche su proposta della Conferenza dei dirigenti, approva ed attua piani periodici di formazione e di aggiornamento dei dirigenti e dei direttivi, anche sulla base di convenzioni con scuole o istituzioni universitarie.
2. Compete ai dirigenti predisporre piani periodici di formazione e di aggiornamento del personale, piani nei quali debbono essere precisati gli obiettivi organizzativi da conseguire. I piani di formazione e di aggiornamento sono approvati ed attuati dalla Giunta.
3. Nel determinare i programmi di formazione e di aggiornamento la Giunta si ispira al principio delle pari opportunità tra personale maschile e femminile.

### **Art. 45**

#### **Conferenza dei dirigenti**

1. La Conferenza dei dirigenti è strumento di consultazione , proposizione e raccordo finalizzato ad assicurare la necessaria unità di indirizzo dei dirigenti .
2. E' presieduta dal Direttore Generale o in mancanza dal Segretario della Provincia e vi fanno parte i dirigenti responsabili delle strutture apicali della Provincia.

3. La Conferenza puo' essere convocata dal Presidente della Provincia, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, se nominato.
4. Il regolamento di organizzazione determina i compiti della Conferenza e le modalità di funzionamento.

#### **Art. 46** **Comitato di Direzione**

Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale del Presidente della Provincia e della Giunta per gli aspetti connessi all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e di impulso e verifica della coerenza programmatica dell'attività complessiva dell'intera struttura operativa dell'Ente.

La composizione, le specifiche attribuzioni ed il funzionamento sono regolati dal regolamento di organizzazione.

#### **Art 47** **Conferenza di organizzazione**

I dirigenti per verificare o discutere problemi di carattere organizzativo e di funzionamento ovvero su specifici compiti ed attività della rispettiva struttura organizzativa convocano conferenze di organizzazione alle quali partecipano tutti i collaboratori della struttura .

#### **Art 48** **Relazioni Sindacali**

1. L' Amministrazione Provinciale favorisce lo sviluppo di corrette relazioni sindacali e la preventiva risoluzione dei conflitti di lavoro, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell' Ente.
2. La Provincia adotta appositi atti normativi per la corretta attuazione degli accordi pattuiti in sede di contrattazione sindacale decentrata.

## **Art. 49**

### **Direzione dei Settori**

1. La direzione dei settori spetta ai dirigenti.  
I dirigenti vengono scelti, nei modi di legge, secondo criteri di merito e di professionalità.
2. I dirigenti possono essere assunti anche mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità previste nel Regolamento di Organizzazione.
3. Il contratto non può avere una durata superiore a 5 anni e non può comunque eccedere il mandato amministrativo del Presidente. Può essere rinnovato, previa valutazione dei risultati conseguiti.
4. La nomina dei dirigenti, da assumere a contratto, ed il rinnovo sono atti di competenza del Presidente.
5. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono, comunque, revocabili anticipatamente, con provvedimento motivato del Presidente secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
6. La direzione dei servizi spetta ai funzionari direttivi di cat. D.
7. La responsabilità degli uffici spetta al personale di cat. D/1 o C.

## **Art. 50**

### **Incarichi di direzione e collaborazioni esterne**

1. Il Presidente affida, nei modi di legge, l'esercizio delle funzioni dirigenziali a mezzo di incarico.
2. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione positiva dei risultati.
3. Nel conferimento degli incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, il Presidente deve perseguire l'obiettivo di realizzare pari opportunità tra uomo e donna.
4. Secondo le procedure fissate dal regolamento di organizzazione, il Presidente conferisce, altresì, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità e quelli ad esperti di provata competenza.

## **Art. 51**

### **Compiti dei dirigenti**

1. I dirigenti:
  - a) dirigono i settori, i servizi, gli uffici ad alta specializzazione, i gruppi di lavoro e le aree funzionali;
  - b) hanno la responsabilità dei procedimenti e delle attività, salve le competenze attribuite agli organi istituzionali dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e dalle disposizioni di legge;
  - c) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumendo la responsabilità delle relative procedure; adottano direttamente le determinazioni, qualora non sia stato nominato il responsabile del procedimento di spesa, per la stipulazione dei contratti;
  - d) adottano gli atti anche a rilevanza esterna non espressamente riservati per legge o per statuto agli organi di governo dell'Ente, gli atti attuativi di deliberazioni della Giunta e del Consiglio, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ed ogni altro atto ad essi attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o comunque delegati.
2. La direzione degli uffici si esercita nelle forme e nei modi previsti dal regolamento. La

stessa comporta, comunque, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza, l'adozione dei provvedimenti conseguenti in materia di gestione del personale, l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio inerenti le attività proprie dell'Ufficio, del servizio o del settore, con l'obiettivo di assicurare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa dell'Ente ed il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

3. I dirigenti, in ragione della propria competenza, fanno parte della delegazione dell'Ente che partecipa alle trattative sindacali in sede decentrata. Nell'ambito delle proprie competenze, danno attuazione agli istituti scaturenti dagli accordi stipulati in sede decentrata.
4. Ogni anno i dirigenti dei settori predispongono una relazione sulla funzionalità dei servizi, relazione nella quale evidenziano lo stato di avanzamento dei programmi e delle procedure, la situazione organizzativa e strutturale, i principali problemi riscontrati ed i rimedi proposti.
5. Le relazioni, raccolte a cura del Direttore generale o in mancanza del Segretario, sono trasmesse alla Giunta, che le allega alla relazione prevista dall'art.35 della legge 8 giugno 1990, n.142, integrandole con le proprie valutazioni.
6. I funzionari direttivi sono tenuti a collaborare con i dirigenti ed a sostituirli in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 52**

#### **Responsabilità dei Dirigenti**

1. La verifica dei risultati dell'attività dirigenziale è compiuta dalla Giunta, che si avvale delle risultanze formulate dal nucleo di valutazione
2. A tal fine, è istituito un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. L'ufficio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all'organo di indirizzo politico.
3. La composizione del nucleo di valutazione, la sua collocazione nell'Amministrazione Provinciale, il suo funzionamento, i suoi poteri di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento.
4. La verifica dovrà tenere conto degli indirizzi formalmente manifestati dalla Giunta e dal Consiglio.
5. La valutazione negativa dei risultati comporta la revoca dell'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali o del contratto a tempo determinato, la riduzione delle indennità, la mobilità.
6. La verifica dei risultati è operata con cadenza annuale, nei modi e secondo le procedure previste dal regolamento.
7. La Giunta riferisce al Consiglio i risultati dell'avvenuta verifica.

### **Art. 53**

#### **Direttore generale**

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,

nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario della Provincia.

2. Il direttore generale e' revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.

### **Art. 54**

#### **Segretario Generale della Provincia**

1. La Provincia ha un Segretario titolare dirigente pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalita' giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'articolo 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il Segretario provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativo nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Presidente della Provincia, ove si avvalga della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge n. 127 del 1997, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il presidente della provincia abbia nominato il direttore generale.
3. Il segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.

### **Art. 54 Bis**

#### **Il Vice Segretario**

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale , ne svolge le funzioni vicarie e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

### **Art. 55**

#### **Pareri**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Il parere negativo deve essere congruamente motivato e può indicare le soluzioni giuridiche, tecniche e contabili idonee a rimuovere la valutazione negativa.

### **Art. 56**

#### **Pari opportunità**

1. La Provincia assume il criterio della rappresentanza di sesso ed il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nella composizione e nell'individuazione delle Commissioni, degli Organi e del proprio assetto organizzativo.
2. L'Amministrazione Provinciale nell'organizzazione del lavoro, nella determinazione delle modalità di funzionamento delle proprie articolazioni, nelle deliberazioni in tema di personale, nel conferimento degli incarichi di direzione si astiene da atti o attività che provochino effetti diversi, a secondo del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo.
3. I controlli sul rispetto della normativa sulle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna sono da ricondursi nell'ambito delle relazioni sindacali dell'Ente.
4. Le infrazioni rilevate debbono essere contestate al Presidente della Provincia, il quale ne verifica la fondatezza con apposito atto motivato.

#### **Art. 57**

#### **Principi relativi ai procedimenti amministrativi**

1. Il responsabile di ciascun procedimento amministrativo deve tempestivamente comunicare l'avvio del procedimento ai diretti interessati ovvero, se ciò non è possibile, deve curare adeguate forme di pubblicità.
2. I caratteri dei procedimenti amministrativi provinciali, i criteri cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, le regole per assicurare la trasparenza dei procedimenti, degli appalti e degli incarichi sono fissati da apposito regolamento.

**Titolo quinto**  
**I SERVIZI PUBBLICI LOCALI ED I**  
**RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI**

**Art. 58**  
**Organi delle istituzioni**

1. Gli organi delle istituzioni sono:
  - a) il Consiglio di amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Direttore.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti del Consiglio d'amministrazione, in numero pari a quello stabilito dal Consiglio Provinciale.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
5. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia secondo esclusivi criteri di competenza e di professionalità.
6. Il Direttore può essere revocato dal Presidente della Provincia, su determinazione del Consiglio, per gravi inadempienze.
7. Il funzionamento degli organi, il personale, i rapporti finanziari, i poteri di controllo degli organi della Provincia sono disciplinati dall'apposito regolamento.
8. La normativa in materia di aziende speciali si applica anche alle istituzioni della Provincia, salvo le fattispecie disciplinate diversamente dal regolamento.

**Art. 59**  
**Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni**

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Presidente della Provincia.
2. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di competenza, di esperienza, di professionalità ampiamente documentate.

**Art. 60**  
**Forme di gestione dei servizi**

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono individuate dal Consiglio ai sensi di legge.
2. Nella gestione dei servizi pubblici locali l'Amministrazione Provinciale valorizza le forme di gestione sociale da parte di associazioni di volontariato e di comunità di utenti.
3. Il Consiglio individua nella deliberazione relativa alla forma di gestione di un servizio pubblico locale la quantificazione degli essenziali elementi di natura tecnica, economica e finanziaria.

**Art. 61**  
**Relazione sullo stato dei servizi**

1. Ogni anno la Giunta, avvalendosi anche delle strutture e del nucleo di valutazione, presenta al Consiglio una relazione sullo stato dei servizi pubblici locali.
2. La relazione dovrà evidenziare, accanto ai profili di economicità ed alle risultanze contabili, dati relativi alla qualità dei servizi.

**Art. 62**  
**Nomina degli amministratori e dei rappresentanti della**  
**Provincia presso altri Enti**

1. Il Presidente provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
2. La nomina e la designazione avvengono entro 45 giorni dall'insediamento della Giunta o comunque prima della scadenza dell'incarico dei rappresentanti; in caso di dimissioni, la nomina avviene entro 45 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. A tali fini, entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione, formula gli indirizzi generali cui si dovranno attenere i rappresentanti stessi.
4. La nomina avviene con decreto del Presidente adeguatamente motivato. Dei curricula dei rappresentanti viene data ampia pubblicità.
5. Il Presidente provvede, con atto motivato, alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, allorché venga meno il rapporto fiduciario o non sia più garantito il perseguimento degli indirizzi posti a base della nomina.
6. Non possono essere nominati rappresentanti della Provincia il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri.
7. Allorché la legge riservi alcune nomine al Consiglio, quest'ultimo provvede entro la scadenza dell'incarico od entro trenta giorni dalla accettazione delle dimissioni.
8. La nomina avviene, in tal caso, sulla base di proposte nominative, corredate di curricula ed espresse dalla Conferenza dei Capigruppo ovvero dalla Giunta ovvero da ogni Consigliere Provinciale.
9. La nomina è integrata da un documento di indirizzo programmatico.

**Art. 63**  
**Revoca**

1. Gli amministratori della Provincia possono essere revocati con atto del Presidente della Provincia, su parere conforme del Consiglio, per grave violazione di legge.

**Titolo sesto**  
**FINANZA E CONTABILITÀ'**

**Art. 64**  
**Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori è eletto secondo le modalità e i criteri fissati dall'art.57 della legge 8 giugno 1990, n.142, e con le ulteriori modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi degli uffici della Provincia.

3. Ai fini della nomina si estendono al revisore le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Provinciali . Al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori , il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità . Il regolamento disciplina altresì le fattispecie di inadempienza del mandato ai fini della revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 3 , della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I revisori, oltre alle funzioni indicate nell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riferiscono alla Giunta Provinciale sull'andamento dei servizi, con eventuali proposte di modifica degli stessi. I rapporti informativi dei revisori di cui sopra sono contemporaneamente portati a conoscenza di tutti i Consiglieri Provinciali.
5. Nella deliberazione di nomina dei Revisori, Il Consiglio Provinciale stabilisce il compenso ad essi spettante in base ai criteri fissati dalla legge.
6. Ai Revisori dei conti deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale con il relativo ordine del giorno.
7. Le procedure per la revoca dei revisori dei conti sono fissate dal regolamento di contabilità, in modo, che sia garantita l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo.
8. E' fatto divieto ai revisori dei conti di esercitare, durante il periodo del loro mandato, attività professionale, di consulenza, o svolgere altri compiti comunque retribuiti per conto o a favore della Provincia, delle aziende, delle istituzioni e degli altri enti da essa costituiti.

### **Art. 65** **Controlli di gestione**

1. Il controllo economico di gestione è svolto dal Nucleo di Valutazione (art.52 del presente Statuto) , che si avvale della collaborazione dei revisori dei conti.
2. L'ufficio:
  - a) valuta l'andamento gestionale dei servizi e degli uffici, il costo dei servizi, l'uso delle risorse;
  - b) rileva in forma qualitativa i dati attinenti le risorse ed i servizi,
  - c) verifica i risultati raggiunti.
3. Le analisi le valutazioni le verifiche debbono essere periodicamente trasmesse al Presidente della Provincia, sotto forma di relazione. Esse sono allegate al bilancio consuntivo.
4. I criteri per la composizione del Nucleo, le sue competenze, i modi di funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

### **Titolo settimo** **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **Art. 66** **Procedimento di revisione**

1. Le proposte di revisione dello Statuto possono essere presentate:
  - a) dalla Giunta;
  - b) da un terzo dei Consiglieri Provinciali ,
  - c) da un terzo dei Consigli Comunali, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
  - d) da 20.000 cittadini titolari dei diritti di cui all'art.10.

2. In caso di più proposte di revisione relative al medesimo articolo, il Consiglio può demandare ad un'apposita Commissione Consiliare il compito di proporre una formulazione unitaria.
3. Le proposte di revisione debbono contenere il testo dei nuovi articoli e l'indicazione espressa delle disposizioni che si intendono abrogare.
4. Le proposte di revisione debbano essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile ed adeguatamente pubblicizzate.
5. Il procedimento per la revisione dello Statuto si deve concludere non oltre 90 giorni dalla presentazione della proposta con apposita deliberazione del Consiglio.
6. Le proposte di revisione dello Statuto non possono essere poste in votazione nei sei mesi che precedono le elezioni per il rinnovo del Consiglio.

### **Art. 67**

#### **Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto**

1. Il Presente Statuto , dopo la deliberazione da parte del Consiglio Provinciale e l'approvazione dell'organo di controllo, è inviato alla Regione Lazio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale , e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti e per avere adeguate forme di pubblicità .
2. Dopo la sua approvazione esso è altresì affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi .
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio della Provincia.

Con effetto dalla entrata in vigore del presente statuto, è abrogato lo statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale 11 luglio 1991 n. 68 e 18 gennaio 1993 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.